

SUL NUOVO ACCORDO TRA ITALIA E SANTA SEDE *

Per i tipi della Casa editrice Giuffrè, di Milano, è uscito nel dicembre 1987 il volume che raccoglie gli Atti del Convegno Nazionale di Studio su Il Nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede, curati da Raffaele Coppola.

Il Convegno promosso dall'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, e dalla Casa della Divina Provvidenza, Opera 'Don Uva' di Bisceglie, si è tenuto fra Bari e Bisceglie dal 4 al 7 giugno 1984, d'intesa con l'Associazione canonistica Italiana e con l'Unione dei giuristi cattolici italiani, sezione di Bari.

Svoltosi con straordinaria tempestività, poichè l'Accordo fu concluso a Villa Madama il 18 febbraio 1984, il Convegno, nei suoi atti, racchiude tutti i contenuti e gli indirizzi ecclesiasticistici italiani di oggi e propone all'attento lettore un panorama di spunti e di prospettive sui quali, presumibilmente, si moverà l'approfondimento dottrinale e giurisprudenziale nei prossimi anni.

Ma, gli Atti non sono solo una mera pubblicazione di quanto emerso ed approfondito nei quattro giorni di lavori e nelle sessioni in cui il Convegno si articolava, sono qualcosa di più: l'omaggio della cultura ecclesiasticistica e canonistica più accreditata ad un Maestro del diritto ecclesiastico, al prof. Renato Baccari, che per trentacinque anni ha insegnato in quella Università, approfondendo tutto il Suo impegno, scientifico, *in primis* amministrativo, poi nel 'collegare l'esperienza e il metodo di studio delle scuole ecclesiastiche del diritto canonico con il metodo e l'esperienza della dottrina laica, in particolare italiana' (Coppola).

Ad un discorso di ordine generale e metodologico sono ispirati gli interventi e le relazioni del compianto prof. Gismondi, che individuava come principio guida nella interpretazione del nuovo testo concordatario quello della collaborazione per quanto attiene i rapporti Stato-Chiesa cattolica; del prof. Coppola, che offriva una panoramica di quello che si sarebbe affrontato nel corso del Convegno; del prof. Spinelli, che sottolineava la incidenza del magistero conciliare sia sul nuovo Accordo sia sulla nuova codificazione canonica, pur rinvenendo nella disciplina pattizia il discognoscimento di ogni posizione privilegiata (pp. 83, 85).

Sul versante del valore della giurisprudenza costituzionale il prof. Starace si soffermava sulla influenza avuta dalla Corte costituzionale in ordine alla disciplina del febbraio 1984 (p. 101), che il prof. Mirabelli qualificava come fondata 'sul metodo del consenso', in quanto garanzia anche dei diritti di libertà (pp. 110, 111).

Questi diritti venivano esaminati specificamente dalla prof. Fumagalli Carulli nella duplice prospettiva di estensione della sovranità dello Stato e di tutela della libertà della persona (p. 132) e dal prof. Vannicelli, che evidenziava come 'svolta storica' la strada tracciata da Giovanni XXIII, con la *Pacem in terris* (p. 633).

* R. Coppola (curati da), *Atti del Convegno Nazionale di Studio su Il Nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede* (Milano, Giuffrè Editore, 1987) xx-844 pp.

Sulle 'anomalie' del nuovo Accordo, ritenuto, per altro, emblematico episodio della bilateralità diffusa, vero principio, quest'ultima, di produzione giuridica per il fenomeno religioso, secondo il prof. Gardia (p. 143), si sono soffermati il prof. Colella, che auspicava un regime di separazione nelle libertà (p. 643); il prof. Colaianni, che ha intravisto nelle 'delegificazione concordataria' il ridimensionamento del potere del Parlamento (p. 677); il dr. Gorini, che poneva in risalto una difficoltà di rapporto tra nuovo Concordato e Trattato (p. 803).

L'approccio comparativo alla tematica è stato concretato con gli interventi del prof. Ciprotti, secondo il quale l'Accordo sarebbe destinato a mutare profondamente la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia (p. 477) e dal prof. Onida, con puntuali riferimenti ai sistemi occidentali degli ordinamenti non concordatari, ché, a differenza dell'Accordo, non limitano la laicità dello Stato (pp. 523, 524).

Perplessità sull'Accordo e sul Protocollo addizionale, che sono strettamente connessi tra loro secondo il Oamacco (p. 784) e che si auspica autorevolmente (Baccari) vengano applicati legalmente (p. 444), a livello di vita sociale chiarificandosi alcune situazioni, nonché a livello politico (Riccardi, p. 623), sono state esternate dal prof. de Bernardis, secondo il quale entrambi i documenti non sembrano sufficientemente idonei a costituire una opportuna forma di regolamentazione tra Stato e Chiesa (p. 781).

Ma, in tema di riflessioni generali vanno sottolineate, pure, la relazioni del prof. Caputo e del prof. Bellini, che, pur ripetendo le loro note posizioni anticoncordatarie, risaltano per la passionalità e la scientificità delle argomentazioni, strettamente attinenti a scelte di vita, ma non per questo chiuse all'esperienza storica e giuridica del nostro paese.

Pur intervenendo a proposito della disciplina pattizia *in re matrimoniali*, entrambi gli Autori non disdegnano di soffermarsi sull'in sé dei Concordati. Il Caputo si schiera apertamente contro senza, però, enfasi e clamore, 'ma solo con la coscienza di un aspro dovere da adempiere' (p. 295) e per ripetere con Gramsci che i concordati sono sempre capitolazioni e che questo Accordo 'è un nuovo Concordato, al di là di tutte le comode finzioni' (p. 297) e concreta un sistema di 'trattativa permanente' (p. 298), che costituisce un vulnus alla sovranità statale. Un tale Accordo è negativo non solo per lo Stato, ma anche per la Chiesa, che senza di esso (come senza i Concordati) si potrebbe 'rinnovare e purificare nel libero confronto con le altre fedi' (p. 292).

Il Bellini evidenzia la sussistenza di 'un coefficiente di irrazionalità (quali i riflessi canonistici del tema', già 'bastevole [ci sembra] a farci dubitare-nell'ordine civile) della fondatezza della normativa concordataria nazionale' (p. 292).

Le problematiche, cui specificamente dà luogo 'impegno pattizio rinnovato, sono, come è noto, quelle concernenti il matrimonio (sotto il profilo sostanziale e processuale), lo *status* di ecclesiastico, gli enti ecclesiastici, l'assistenza spirituale nelle istituzioni 'coatte', l'insegnamento religioso.

In ordine al regime matrimoniale, che avrebbe ad oggetto il rapporto e non più il solo atto (Conserva, p. 754), il prof. De Luca vede l'attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico come riconoscimento del valore religioso del matrimonio stesso, con lo sguardo rivolto agli interessi dei cittadini (p. 270).

Il prof. Herro rimarca la sussistenza della riserva di giurisdizione; altrimenti, a suo dire, si sarebbe verificato 'un privilegio odioso nei confronti del *civis fidelis*' (p. 324).

Secondo il prof. Varnier si sarebbe 'ristretto il margine di disponibilità dell'ordinamento statale in campo matrimoniale' (p. 739), mentre critiche sono state rivolte all'orientamento della Prima Sezione civile della Corte di cassazione dal Ciliento (p. 764), rassegnata, con puntualità, dal prof. Santosuosso (p. 765 ss.).

Sullo *status* di ecclesiastico si soffermava il prof. Ferrari, sostenendo che sono civilmente inefficaci gli atti canonici che incidono sui diritti inviolabili dell'uomo (p. 165).

Il prof. Vitale si intratteneva sull'assistenza spirituale ed affermava che per le strutture segreganti il modello organizzativo con cui lo Stato-apparato consente lo svolgimento della cura delle anime da parte del personale della Chiesa cattolica consiste nella istituzionalizzazione delle attività in cui la cura stessa si esprime (p. 381) e cioè, a suo parere, si è realizzato un modello di immedesimazione tra organizzazione ecclesiastica e amministrazione pubblica (p. 383), che non è adeguato se non ad un sistema autoritario (p. 386).

Sullo stesso tema il prof. Dalla Torre era del parere che si fosse instaurato un processo di concordatizzazione a duplice livello, in virtù dell'art. 11 n. 2 dell'Accordo, con connessi problemi interpretativi 'in ordine sia alla determinazione delle competenti autorità dell'una e dell'altra parte, sia agli strumenti applicativi delle intese stesse' (pp. 414, 415) e ciò senza obliare la nuova codificazione canonica (p. 417).

La complessa tematica sugli enti ecclesiastici ha visto gli approfondimenti del prof. Finnochiario, critico sull'Accordo perchè non offrirebbe 'alcuna indicazione utile' e perchè esso Accordo sarebbe venuto incontro alle peculiari esigenze della Chiesa cattolica (pp. 173, 182); del prof. Mauro, che ha sottolineato le innegabili anomalie che si rinvergono *ictu oculi* nel regime pattizio (p. 187) ed ha espresso remore sulla chiarezza normativa (p. 201); della dott. G. M. Dente, che si è mostrata perplessa sul se l'interpretazione dell'Accordo possa aprirvi varchi ad un diritto comune 'improntato ad una meno corretta valutazione dei confini e dei ruoli rispettivi' dello Stato e della Chiesa (p. 700); del prof. Leziroli, che si è soffermato sul concetto di ente ecclesiastico e sull'ambiguità del teste normativo (p. 693).

Connessi a questa tematica sono i problemi circa il patrimonio artistico e culturale, che hanno visto i contributi del prof. Moroni, secondo cui l'impegno pattizio non sè di facile attuazione (p. 228), per la qualcosa si imporrebbe una legge di interpretazione autentica (p. 229); del prof. Adami, in specie sugli archivi e biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche, secondo il quale, in base alla normativa vigente sussiste la difficoltà di una collaborazione (p. 251), anche in relazione al compito della Conferenza episcopale, sul quale si è soffermato il dr. Bertone (p. 445 ss.); del prof. Caron, per il quale è urgente un accordo per l'emanazione di una legge-quadro per la tutela dei beni, onde evitare la autonoma instaurazione di una '*actio finium regundorum*' (p. 714, p. 716); della prof. Hubler Petroncelli, che ha posto in rilievo come l'Accordo cerchi anzitutto di cogliere e confermare il comune interesse dello Stato e della Chiesa per la tutela del patrimonio storico-artistico, pur lasciando vago e indeterminato un impegno (p. 721).

Lo spinoso tema dell'insegnamento religioso è stato affrontato dal prof. Catalano, secondo il quale la libertà di un credente o di un indifferente o di un dissidente viene garantita nel modo più ampio, ma non sono individuati i rappresentanti dello Stato italiano competenti e vengono criticati i nuovi patti, che mancherebbero di stile, a differenza di quelli stipulati nel 1929 (p. 337); del prof. Berlingò, il quale ha rilevato la insufficienza nel contesto socio-costituzionale attuale della '*clausola esonerativa*' e ne ha ricavato l'impressione che da parte della Chiesa non vi sia il convincimento che il sistema scolastico italiano sia orientato verso un assetto capace di corrispondere alle esigenze di libertà dell'utente (p. 362) e, comunque, a suo dire, occorre fare chiarezza per l'attuazione del pluralismo scolastico e di quello confessionale al servizio della libertà di istruzione e di formazione dei cittadini (p. 375).

Sulle confessioni non cattoliche gli approcci sono stati del prof. Lariccia, che ha posto in rilievo l'uso sempre più frequente della via convenzionale tra Stato e for-

mazioni sociali e la necessità che si continui a privilegiare la centralità del Parlamento ove si voglia ricondurre la negoziazione legislativa negli schemi della legalità costituzionale (p. 535); del prof. Bertolino, che, dopo un *excursus* storico-normativo sulla presenza ebraica in Italia, è passato all'esame della bozza dell'Intesa con le comunità ebraiche, che la vedono come 'contributo decisivo alle scelte della società italiana' (p. 595); del prof. Parlato, secondo il quale nell'Intesa con la Tavola Valdese vi sono norme a tutela sia del cittadino fedele che delle istituzioni religiose (pp. 813, 815); della dott. Maternini Zotta, che intravede in essa Intesa una dialettica tra Stato e formazione sociale (p. 832); della dott. Scalera, che, al riguardo, ha parlato di espressioni garantistiche per tutti e di sintonia dell'art. 10 dell'Intesa con la struttura laica dello Stato italiano (p. 840), anche se l'art. 9 e lo stesso art. 10 non realizzano i propositi (p. 844).

Come si vede, in quel Convegno furono con tempestività, acume anche, a volte raffinato, affrontati i più vari problemi, conseguenti ad una negoziazione difficile e tormentata. Il volume acquista, quindi, un significato particolare sia per lo studioso del settore che per il cittadino, desideroso di cogliere gli sviluppi e la evoluzione di una regolamentazione che lo interessa da vicino, incidendo sul suo vissuto intimo e collettivo. Si tratta, nel complesso, di uno dei migliori contributi offerti negli ultimi tempi, in quanto non vi mancano nè la passionalità dieale, nell'affrontare i vari problemi, nè la perspicacia tecnica, anche se adoperata in prima e, diremmo, 'calda' lettura dei testi normativi, che abbisognano di altri e più meditati commenti.

Nel recensire questo volume, che, anche dal punto di vista della storia della cultura ecclesiasticistica nel nostro Paese, resta uno dei testimoni del travaglio operoso in cui si dibatte la scienza del diritto ecclesiastico in Italia e della quale mostra la vivacità e l'apertura extradomestica, sembra che si possa ritenere e concludere nel senso che il cammino scientifico e operativo è ancora lungo ed incerto, anche se tutti gli studiosi concordano (ed esattamente) che il punto di partenza, la pietra di paragone, il parametro certo non può non essere che una lettura dei nuovi Accordi sotto il profilo costituzionale e, aggiungiamo, nell'ottica di un ordinamento che si va deprovincializzando e consentendo alle norme internazionali, in specie quelle sui diritti dell'uomo, di dare un volto sempre più 'costituzionale' al nostro sistema, fosse anche nello specifico di diritto ecclesiastico.

Uno specifico che deve sempre più muoversi nella prospettiva del perfezionamento del 'dibattito sui principi di libertà e di eguaglianza e affini la riforma dei rapporti Stato-confessioni religiose 'onde meglio perseguire l'obiettivo di adeguamento della tradizione italiana nei confini segnati dalla Legge fondamentale, risultante da momenti di grande tensione morale, che non si ripetono' (Coppola).

FULVIO UCCELLA